

COMUNE DI CALASCIBETTA

STATUTO

Lo statuto del comune di Calascibetta è stato pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 37 del 7 agosto 1993.

Di seguito si ripubblica il nuovo testo **approvato definitivamente dal consiglio comunale con atto n. 45 del 17 dicembre 2001**, approvato dal CO.RE.CO. centrale per decorrenza di termini.

Affisso all'albo pretorio dal 10 febbraio 2002 al 12 marzo 2002 per giorni 30.

In vigore con decorrenza dal 13 marzo 2002.

Titolo I

PRINCIPI GENERALI

Capo I

La comunità, l'autogoverno, lo statuto, i regolamenti

Art. 1

Il comune

Il comune di Calascibetta è dotato di autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa. Godendosi, altresì, di autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dallo statuto, dai regolamenti e dalle leggi di coordinamento e programmazione della finanza pubblica.

In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di cittadini che versano in condizioni di particolare bisogno.

L'ordinamento giuridico autonomo garantisce ai cittadini appartenenti alla comunità l'effettiva partecipazione, libera e democratica, all'attività politico-amministrativa del Comune.

La comunità esprime, attraverso gli organi elettivi che la rappresentano e le forme di proposta, di partecipazione e di consultazione previste dallo statuto e dalla legge, le scelte con cui individua i propri interessi fondamentali ed indirizza l'esercizio delle funzioni con le quali il Comune attua tali finalità.

Il Comune concorre con la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione dell'art. 3 della Costituzione della Repubblica.

Art. 2

L'autogoverno

L'autogoverno della comunità si realizza attraverso l'autonomia statutaria e la potestà regolamentare, secondo i principi della Costituzione, della legge generale dello Stato e della legge della Regione siciliana.

Art. 3

Lo statuto

Il principio di sussidiarietà, in base al quale la titolarità delle funzioni spetta ai soggetti giuridici pubblici più vicini agli interessi da tutelare, regola le competenze del comune. Lo statuto costituisce l'ordinamento generale del comune indirizzandone e regolandone i relativi procedimenti ed atti.

Il consiglio comunale adegua i contenuti dello statuto al processo di evoluzione della società civile, assicurando costante rispondenza tra la normativa statutaria e le condizioni sociali, economiche e civili della comunità.

Nell'ambito dell'esercizio dell'azione di partecipazione popolare di cui al successivo art. 50, è ammessa l'iniziativa da parte di almeno un quinto dei cittadini elettori per proporre modificazioni allo statuto anche mediante un progetto redatto in articoli. In tale ipotesi si applica la disciplina

prevista per l'ammissione delle proposte di iniziativa popolare di cui al predetto art. 50, nonché la disciplina che regola la procedura e la maggioranza prevista dalla legge per l'approvazione e la pubblicità dello schema di statuto predisposto dalla giunta municipale.

Le proposte respinte dal consiglio possono essere ripresentate dopo due anni dalla data di presentazione della precedente.

La proposta istituzionale o popolare relativa all'abrogazione totale dello statuto, poiché incide sulla struttura e sul funzionamento dell'ente, è valida solo se accompagnata dalla proposta di un nuovo statuto che sostituisca il precedente. La proposta istituzionale di abrogazione parziale tendente ad eliminare alcune parti "obbligatorie" o "vincolate" per legge non può essere fine a se stessa, ma dovrà essere, contestualmente, integrata o sostituita da altre parti, sempre relative al contenuto "obbligatorio" o "vincolato". Le parti riguardanti il contenuto facoltativo possono essere eliminate, se, in prosieguo di tempo, lo stesso non si presenti più attuale e non rispondente alle esigenze della comunità. L'abrogazione totale assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello statuto. Le modifiche dello statuto, analogamente alla proposta di statuto sono deliberate, in seduta pubblica ed a scrutinio palese, con votazione separata per singoli articoli e con votazione finale complessiva secondo la maggioranza prevista dalla legge.

Art. 4

I regolamenti

Il Comune, in armonia con i principi fissati dalla legge e dal proprio statuto, emana regolamenti:

- a) nelle materie previste dall'art. 4 della legge n. 142 del 1990, recepito con l'art. 1, lett. a), della legge regionale n. 48 dell'11 dicembre 1991;
- b) nelle materie attribuite alla potestà regolamentare dei comuni da leggi statali, regionali e dal presente statuto;
- c) in tutte le altre materie di competenza comunale.

L'iniziativa spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi di quanto disposto dal successivo art. 54.

I regolamenti comunali entrano in vigore e diventano esecutivi nel 16° giorno successivo alla pubblicazione.

I regolamenti comunali in quanto collegati e dipendenti dallo statuto vanno modificati, abrogati o sostituiti ogni qualvolta viene modificata, abrogata o sostituita la normativa statutaria relativa, entro il termine suindicato.

Capo II

Il ruolo e le finalità del Comune

Art. 5

Il ruolo del Comune

Il Comune esercita i propri poteri perseguendo le finalità stabilite dallo statuto e dai principi generali sanciti dall'ordinamento. Coordina l'attività dei propri organi nelle forme più idonee per recepire, nel loro complesso, i bisogni e gli interessi generali espressi dalla comunità ed indirizza il funzionamento della propria organizzazione, affinché provveda a soddisfarli.

Assume le iniziative e promuove gli interventi necessari per assicurare pari dignità ai cittadini e per tutelarne i diritti fondamentali, ispirando la sua azione a principi di equità e di solidarietà per il superamento degli squilibri economici, sociali e culturali e razziali esistenti nella comunità.

Promuove e sostiene le iniziative e gli interventi dello Stato, della Regione, della Provincia e di altri soggetti che concorrono allo sviluppo civile, economico e sociale dei cittadini.

Attiva e partecipa a forme di collaborazione e cooperazione con gli altri soggetti del sistema delle autonomie, per l'esercizio associato di funzioni e servizi sovra e pluricomunali, con il fine di conseguire più elevati livelli di efficienza e di efficacia nella gestione; di ampliare ed agevolare la funzione delle utilità sociali realizzate da un maggior numero di cittadini, di rendere economico e partecipato il concorso finanziario per le stesse richieste.

Promuove e partecipa alla realizzazione di accordi con altri soggetti pubblici e privati compresi nell'ambito territoriale per favorire e rendere omogeneo il processo complessivo di sviluppo culturale, economico e sociale della comunità. Promuove e tutela lo sviluppo delle risorse naturali, ambientali, storiche e culturali presenti nel territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita, anche con l'istituzione di biblioteche.

Promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione, nelle forme indicate dallo statuto e dai relativi regolamenti.

Valorizza il contributo della cittadinanza attiva al governo della comunità locale ed assicura ai cittadini la facoltà di agire per la tutela dei diritti; assicura il diritto di accedere all'informazione, agli atti, alle strutture ed ai servizi dell'amministrazione, nonché il diritto di presentare istanze, proposte e valutazione ed il diritto di udienza interloquendo con l'amministrazione.

Organizza servizi informativi ed educativi per promuovere e favorire la cittadinanza attiva, secondo i principi costituzionali.

Riconosce nel lavoro una condizione di libertà ed un diritto di tutti i cittadini e concorre a realizzare le condizioni per una generale occupazione. Promuove l'integrazione dei cittadini portatori di handicaps concorrendo ad assicurare le condizioni per la piena esplicazione della personalità, nello studio, nel lavoro, nel tempo libero, nella funzione dell'ambiente e nella mobilità.

Sostiene e promuove lo sviluppo dei comparti produttivi dell'economia locale, per favorire l'occupazione e rendere effettivo il diritto al lavoro, concorrendo con propri investimenti allo sviluppo economico ed occupazionale.

Tutela gli interessi dei consumatori attraverso la razionalizzazione delle attività commerciali e distributive, nonché di operatori commerciali, lavoratori autonomi, professionisti e categorie produttive, contro ogni e qualsiasi evento che possa pregiudicare il libero sviluppo delle predette attività, occorrendo anche attraverso forme di denuncia e costituzione di parte civile negli eventuali procedimenti penali.

Art. 6

Finalità del Comune

Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione e della verifica dei risultati, in termini di benefici per la cittadinanza.

Ispira la propria azione politico-amministrativa alla piena realizzazione del pluralismo politico ed istituzionale, in coerenza ai valori costituzionali. Il Comune, nel l'ambito delle finalità connesse al proprio ruolo, persegue i seguenti obiettivi:

1) Obiettivi politico-territoriali ed economici

Riconosce i valori ambientali e paesaggistici del territorio con l'insieme del suo patrimonio archeologico storico ed artistico come beni essenziali della comunità e ne assume la tutela come obiettivo primario della propria azione amministrativa. Promuove, altresì interventi per realizzare il diritto dei cittadini ad avere una degna abitazione.

Attraverso la pianificazione territoriale, promuove un armonico assetto urbano e la qualificazione degli insediamenti civili, produttivi e commerciali garantendo il rispetto dei valori ambientali e paesaggistici del territorio ed attraverso piani di sviluppo e strumenti urbanistici, programma gli insediamenti produttivi e le infrastrutture per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale, nel settore delle attività turistiche, industriali, artigianali, agricole e commerciali e della forestazione, operando per stimolare l'integrazione fra tutti i settori economici.

2) Obiettivi politico-sociali

Promuove ed assume iniziative per l'affermazione dei valori e dei diritti dell'infanzia e delle fasce deboli.

Riconosce le specificità della questione giovanile, valorizzando la funzione sociale, educativa e formativa delle attività culturali e sportive, attraverso la realizzazione delle necessarie strutture, sostenendo l'associazionismo dilettantistico.

Promuove gli interventi per la prevenzione del disagio giovanile e per il recupero dei

tossicodipendenti.

Opera e concorre al recupero sociale dei giovani a rischio di emarginazione. Promuove e favorisce un ruolo attivo delle persone anziane nella società, favorendo, attraverso azioni ed interventi idonei, la permanenza delle persone anziane nella comunità familiare, nonché promuovendo e favorendo centri di aggregazione per persone anziane.

Concorre a mantenere e sviluppare legami culturali, sociali ed economici con i cittadini e le loro famiglie altrove emigrati e promuove, inoltre, iniziative per il pieno inserimento sociale dei cittadini provenienti da altri Paesi europei o extraeuropei.

3) *Obiettivi politico-culturali ed educativi*

Attua programmi pedagogici-didattici per le scuole tesi allo sviluppo delle potenzialità dei bambini. Predisporre progetti ed adotta programmi per la diffusione della cultura, promuovendo l'attività dei circoli e gruppi culturali presenti nell'ambito comunale.

Valorizza le testimonianze storiche ed artistiche, promuovendo il recupero e garantendo la fruibilità da parte della collettività, attraverso il miglioramento delle strutture archeologiche, museali, artistiche-bibliotecarie.

Il Comune armonizza i sistemi e gli orari di funzionamento dei servizi alle esigenze degli utenti ed informa l'attività amministrativa ai principi della partecipazione democratica, della imparzialità e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento. Attua, con apposite norme del presente statuto e dei regolamenti, le disposizioni stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla legge della Regione siciliana 30 aprile 1991, n. 10, garantendo ai cittadini interessati la partecipazione al procedimento amministrativo.

Il Comune, per il raggiungimento delle predette finalità e per la gestione ottimale dei servizi, che per la loro articolazione e natura non possono essere gestiti direttamente, sottolinea il carattere imprenditoriale della gestione degli stessi e la connessa promozione dello sviluppo economico e civile della comunità. Valorizza l'elasticità di funzionamento, la snellezza decisionale, la possibilità di regolare e di predisporre condizioni che, in un contesto di variabili, consentono di modificare clausole contrattuali e/o convenzioni, inerenti i servizi ed interventi, in relazione alla valutazione dei risultati ottenuti.

A tale scopo, tra le forme possibili di gestione, il Comune può deliberare:

- a) la partecipazione a consorzi, ad aziende speciali consorziali o a società per azioni;
- b) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni per svolgere in modo coordinato servizi e funzioni;
- c) la concessione a terzi;
- d) apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale.

Capo III

Gli elementi costitutivi

Art. 7

Natura giuridica

Il Comune è persona giuridica territoriale, i suoi elementi costitutivi sono: il territorio, la popolazione e la personalità giuridica.

Il territorio è la circoscrizione entro la quale il Comune può esercitare le proprie potestà e nei cui confronti vanta un diritto assoluto, che comporta l'impossibilità di variazioni territoriali, senza il suo consenso e la titolarità della difesa dello stesso contro eventuali usurpazioni.

L'esercizio di tale potestà non è limitato, nell'ambito del territorio, ai cittadini residenti, ma si estende a tutti coloro i quali vi si trovano anche occasionalmente. La popolazione è l'elemento personale dell'ente ed è costituita da tutti i cittadini iscritti nei registri anagrafici e che abbiano nel Comune la loro dimora abituale (cittadini residenti).

La personalità giuridica, determinata dalla legge, comporta la titolarità dei diritti e poteri pubblici. Come titolare di diritti e di poteri pubblici, il Comune ha una propria condizione istituzionale che costituisce lo "status" a cui il Comune stesso ha diritto.

Connesso con la personalità giuridica è il diritto al nome, allo stemma e ad altri segni distintivi. Esercita le funzioni amministrative proprie, funzioni delegate dallo Stato, funzioni delegate dalla Regione e dalla Provincia regionale.

Art. 8

Territorio e sede

Il territorio del Comune si estende per kmq. 88,170999, e confina a nord con la Provincia di Palermo, i Comuni di Nicosia ed Enna, a sud con il Comune di Enna, ad ovest con il Comune di Villarosa e la Provincia di Palermo e ad est con il Comune di Leonforte ed Enna.

La circoscrizione del Comune è costituita dal centro abitato di Calascibetta, e dalla frazione di Cacchiamo.

La modifica della denominazione della frazione o della sede comunale può essere disposta dal consiglio, previa consultazione popolare ai sensi del successivo art. 58.

La sede legale del Comune è presso il Palazzo municipale, ove di regola si svolgono le adunanze degli organi elettivi collegiali.

In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze, il consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.

Art. 9

Ambito di applicazione dell'azione amministrativa

Il Comune esercita le sue funzioni ed i suoi poteri nell'ambito dei confini geografici, che delimitano la superficie del suo territorio, ai sensi del precedente art. 8.

Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovano al di fuori della propria circoscrizione o all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e la cura di iniziative assistenziali a favore dei suddetti soggetti dimoranti temporaneamente in altro Comune.

Art. 10

Stemma e gonfalone

Emblema raffigurativo del Comune è lo stemma costituito da un'aquila coronata con ali espanse, in fondo azzurro e giallo diviso verticalmente, reggente tra gli artigli uno stretto cartiglio col motto: "Victoriosa et fidelissima urbs calaxibectae".

Lo scudo coronato in petto è diviso in quattro vane: nel primo tre barre innalzate e due incrociate e negli angoli laterali due piccole aquile nere, una per ciascun lato; nel secondo un leone rampante su di un monte; nel terzo un leone coronato e separato, un monte; nel quarto tre barre innalzate e due incrociate e negli angoli laterali a sinistra un castello merlato con bandiera, a destra una piccola aquila nera.

Insegna del Comune nelle cerimonie ufficiali è il gonfalone. Detta insegna, portata e scortata dai vigili urbani, deve essere sempre accompagnata dal sindaco o da un assessore delegato. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

Titolo II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo IV

Art. 11

Gli organi di governo del Comune

Sono organi di governo del Comune: il consiglio, la giunta, il sindaco, ai quali si applicano le norme vigenti in materia di elezioni e nomina, durata in carica e, inoltre di ineleggibilità, incandidabilità, incompatibilità, sospensione, rimozione, decadenza, mozione di sfiducia, di missione e responsabilità.

Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo. La giunta è organo di promozione, iniziativa e di amministrazione.

Il sindaco è il capo dell'amministrazione nonché ufficiale del Governo secondo le leggi vigenti. Gli amministratori comunali rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato imperativo; essi debbono astenersi dal partecipare alle deliberazioni nei casi previsti dalla legge ed hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo di cui fanno parte.

Art. 12

Il consiglio comunale

Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa. Il regolamento di funzionamento determina le modalità per dotare il consiglio di servizi, strutture e risorse finanziarie sufficienti.

Il consiglio comunale determina l'indirizzo politico, amministrativo ed economico del Comune e ne controlla l'attuazione, esercita la potestà decisionale, normativa e di autorganizzazione, in conformità alle leggi e alle norme statutarie. Adempie alle funzioni specificatamente de mandategli dalle leggi statali e regionali e dal presente statuto, in particolare, ha competenza per gli atti previsti dall'art. 32 della legge n. 142/90, così come recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Delibera i criteri generali concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi e la dotazione organica del personale.

Delibera, altresì, con voto limitato, come previsto dal la legge o dal regolamento, le nomine di commissioni in cui deve essere garantita la presenza della minoranza.

L'esercizio delle funzioni e delle competenze consiliari non può essere delegato. Esplica la funzione di indirizzo mediante risoluzioni ed ordini del giorno, contenenti obiettivi, principi e criteri informativi dell'attività del l'en te. Determina le scelte politico-amministrative con l'ado zione degli atti fondamentali di carattere normativo, programmatico, organizzativo, negoziale. Esercita il controllo politico-amministrativo: mediante la revisione economica e finanziaria, avvalendosi della collaborazione dei revisori dei conti; l'istituzione di commissioni speciali, come previsto dal regolamento; l'istituzione di commissioni di indagine, come previste dall'articolo successivo; segnalando all'Assessorato degli enti locali, per l'applicazione dell'art. 40 della legge n. 142/90, come recepito dalla legge regionale n. 48/91, le ripetute e persistenti violazioni degli obblighi previsti dal 2° comma del l'art. 27 della legge regionale n. 7/92; esprimendo le proprie valutazioni sulla composizione della giunta, come previsto dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/79 e sul la relazione semestrale di cui all'art. 17, legge regionale n. 7/79.

L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio sono regolate dalla legge, così come le indennità e lo status dei consiglieri.

Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate da chi ha riportato il maggior numero di voti di preferenza.

Art. 12 bis

Commissioni consiliari

Sono costituite commissioni consiliari permanenti che hanno funzioni istruttorie, consultive e propositive sugli atti sottoposti alle deliberazioni del consiglio. Le commissioni devono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

Il regolamento disciplina le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle commissioni.

Il pareri delle commissioni sono obbligatori, ma non vincolanti, in tutte le materie di competenza del consiglio comunale e si prescinde dallo stesso ove non sia reso entro 5 giorni (liberi) dalla trasmissione della proposta al presidente della commissione o nei casi d'ur genza motivata entro 3 giorni. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.

Art. 13

Commissioni di indagine, di controllo e di garanzia

Il consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, per effettuare su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti su materie attinenti l'amministrazione comunale, può deliberare l'istituzione di una commissione di indagine, definendone nel contempo l'oggetto, l'ambito e il termine per riferire all'assemblea consiliare.

La commissione, nominata dal presidente del consiglio su designazione dei capigruppo, che designeranno eventuali sostituti, è composta da consiglieri comunali, in rappresentanza e proporzionalmente alla consistenza di ogni gruppo consiliare.

La commissione è presieduta dal presidente del consiglio, o da un suo delegato, che ne coordina l'attività, può disporre audizioni ed attivare l'accesso a tutti gli atti, anche di natura riservata, relativi all'oggetto dell'inchiesta.

La commissione per l'espletamento dell'incarico ha il potere di ascoltare gli amministratori, i rappresentanti del Comune, il segretario e gli altri dipendenti, così come può convocare i terzi interessati dall'oggetto dell'indagine. Ha inoltre diritto di accesso, mediante esame ed eventuale copia, a tutti gli atti e documenti, anche riservati, in possesso degli uffici comunali. I verbali della commissione saranno redatti da un dipendente del Comune incaricato dal presidente.

I verbali, le audizioni e i risultati restano riservati fino alla presentazione al consiglio della relazione finale, che esporrà i fatti accertati e i risultati dell'indagine escludendo ogni riferimento non connesso o non utile all'indagine stessa.

Il consiglio comunale, preso atto della relazione, adotta gli eventuali provvedimenti di competenza o esprime agli organi competenti i propri giudizi e orientamenti.

Il comune di Calascibetta garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico, religioso etc. nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.

A tal fine, possono essere istituite dal consiglio commissioni di garanzia e di controllo.

Sono commissioni di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate all'atto della loro costituzione.

Il controllo può riguardare gli atti di organizzazione e gestione dei servizi comunali e si esprime con valutazioni conclusive.

La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.

Il presidente delle commissioni di controllo e di garanzia deve appartenere all'opposizione consiliare e deve essere nominato dal consiglio. Il regolamento stabilisce i limiti e le modalità del controllo e delle garanzie nonché i poteri delle commissioni, ferme restando le modalità di nomina previste dal 3° comma del precedente art. 12.

Art. 14

Adunanze e sedute

L'attività ed il funzionamento del consiglio comunale si conformano ai seguenti principi:

- regolarità e periodicità della convocazione e della riunione;
- pubblicità delle sedute, eccettuati i casi stabiliti dalla legge, dallo statuto o dal regolamento di funzionamento;
- rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli attinenti la presentazione e discussione delle proposte, della garanzia e della partecipazione delle opposizioni;
- diritto di informazione.

Nella prima adunanza del neo consiglio comunale, convocato ai sensi dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, così come integrato dall'art. 43 della legge regionale n. 26/93, espletate le operazioni di giuramento, convalida e surroga, si procede, come previsto dal 1° comma del citato articolo, all'elezione del presidente del consiglio e, successivamente, di un vice presidente.

Tutte le adunanze, con eccezione per le operazioni di giuramento, di convalida, di surroga e di elezione del presidente del consiglio svolte nella prima adunanza, per le quali la presidenza è assunta dal consigliere anziano, sono presiedute dal presidente del consiglio o da chi ne fa le veci,

come previsto dal secondo comma dell'art. 19 della legge regionale n. 7/92, integrato come sopra. Sia nella prima adunanza che in quelle successive, in caso di vacanza, bisognerà procedere alla surroga dei consiglieri mancanti.

Tutte le sedute sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento e, comunque, ogni qualvolta si debbano esprimere giudizi morali su persone.

Il sindaco, o un assessore da lui delegato, è tenuto a partecipare alle riunioni del consiglio. Il regolamento disciplinerà le modalità di partecipazione e di intervento senza diritto di voto, del sindaco e degli altri assessori.

Art. 14 bis

Il presidente del consiglio

1) Il presidente del consiglio:

- convoca e presiede il consiglio comunale;
- predispone l'ordine del giorno dei lavori consiliari;
- dirige e coordina l'attività e i lavori del consiglio;
- cura la diramazione degli avvisi di convocazione nonché l'attivazione delle commissioni consiliari;
- convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo;
- sottoscrive congiuntamente al segretario comunale i verbali delle sedute comunali e le relative deliberazioni;

2) il presidente del consiglio cessa dalla carica:

- per dimissioni: queste vanno presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto;
- per decadenza in seguito a cause di sopravvenuta incompatibilità;
- per decadenza in seguito a misure contro la criminalità organizzata oltre che a misure cautelari o di restrizione personali;
- per revoca motivata presentata da almeno 2/5 dei consiglieri comunali assegnati. In tal caso il presidente deve convocare, entro 5 giorni dal deposito di detta proposta apposita assemblea consiliare urgente, da effettuarsi entro i successivi 10 giorni, per discutere la proposta di revoca. La proposta deve intendersi accettata con il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3) Il consiglio, in tutti i casi di cessazione del presidente, viene convocato dal vice presidente o, in sua assenza, dal consigliere più anziano per numero di voti, entro 10 giorni dalla cessazione, per provvedere alla elezione del nuovo presidente. Nei casi di impedimento del presidente, il consiglio viene convocato dal vice presidente.

Art. 15

I consiglieri comunali

Il consigliere esercita il diritto di iniziativa per tutti gli atti di competenza del consiglio comunale e può formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni. Il sindaco è tenuto a rispondere per iscritto, entro 30 giorni dalla presentazione al segretario, alle interrogazioni e interpellanze presentate dai consiglieri. Le mozioni presentate da almeno due consiglieri saranno iscritte e discusse nella prima riunione consiliare utile, nella quale il sindaco esporrà la posizione dell'amministrazione.

Ogni consigliere ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato, di prendere visione dei provvedimenti e degli atti preparatori in essi richiamati e di ottenere, senza spese, copia degli atti deliberativi, secondo le forme e i modi disciplinati dall'apposito regolamento, ma è tenuto al segreto di ufficio nei casi specificatamente determinati dalla legge.

I consiglieri si costituiscono in gruppi, composti a norma di regolamento da almeno un decimo, con arrotondamento all'unità superiore, dei consiglieri assegnati.

Ai gruppi consiliari sono, come previsto dal regolamento, assicurate per l'espletamento delle loro funzioni, idonee strutture, fornite tenendo presenti le esigenze comuni ad ogni gruppo, la loro

consistenza numerica e le disponibilità del Comune.

Fino a quando non saranno costituiti i gruppi e non ne sia stata data comunicazione al segretario, i capigruppo sono individuati nei consiglieri che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista.

Le funzioni della conferenza dei capigruppo sono stabilite dal regolamento. I consiglieri qualora non intervengano senza giustificato motivo a tre sedute consecutive vengono dichiarati decaduti su istanza di un componente il collegio o di qualunque elettore del Comune e previa contestazione. La contestazione è effettuata dal presidente del consiglio nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Al consigliere è assegnato un termine per far valere le cause giustificative delle assenze.

La proposta di decadenza non può essere esaminata prima di dieci giorni dalla notifica all'interessato ed è approvata, mediante scrutinio segreto, a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Le dimissioni dalla carica di consigliere comunale sono presentate al consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

Art. 16

Sessioni e convocazioni

Il consiglio comunale è convocato dal presidente in riunioni ordinarie od urgenti.

Può essere inoltre convocato:

- a) per iniziativa del presidente;
- b) per richiesta del sindaco;
- c) per richiesta di 1/5 dei consiglieri comunali in carica.

Nei casi previsti dalle lett. b) e c), l'adunanza deve essere tenuta entro 20 giorni dalla richiesta.

Trascorso infruttuosamente tale termine il consiglio sarà convocato dal vice presidente, al quale il segretario comunale avrà dato tempestiva comunicazione.

La ripetuta e ingiustificata omissione della convocazione del consiglio può comportare per entrambi la revoca dell'incarico, con apposita deliberazione consiliare assunta a maggioranza assoluta dei componenti.

Inoltre, il consiglio si riunisce su iniziativa delle autorità competenti o di eventuali commissari ad acta.

L'avviso di convocazione, con allegato ordine del giorno, dovrà essere consegnato dal messo comunale, nella residenza o nel domicilio eletto obbligatoriamente nel Comune, almeno 5 giorni liberi prima di quello stabilito per l'adunanza in sessione ordinaria; almeno 24 ore prima per i casi di urgenza. Il consiglio, qualora non riconosca gli estremi dell'urgenza, rinvia la trattazione ad altra data.

L'ordine del giorno, predisposto dal suo presidente, dovrà indicare, in modo chiaro, l'oggetto su cui il consiglio è chiamato a deliberare, stabilisce l'ordine della discussione degli adempimenti previsti dalla legge e dallo statuto e, compatibilmente con questi, dando la precedenza alle proposte del sindaco, mentre per le altre proposte sarà rispettato l'ordine di presentazione delle richieste. Le proposte formulate dal presidente e dai consiglieri comunali sono inserite nella prima sessione utile. Il presidente del consiglio deve assicurare preventiva ed adeguata informazione ai gruppi consiliari ed ai consiglieri sulle questioni sottoposte al consesso. L'informazione avviene con il deposito, entro il termine di convocazione, presso la segreteria del comune o l'ufficio di presidenza, se costituito, della documentazione relativa agli argomenti che saranno sottoposti a deliberazione secondo le modalità previste dal regolamento.

Il consiglio comunale non può discutere e deliberare su argomenti che non siano iscritti all'ordine del giorno salvo che siano presenti in adunanza tutti i consiglieri in carica e tutti siano favorevoli a trattare del nuovo argomento, salvo l'acquisizione dei pareri previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 30/2000.

Art. 17

Validità delle sedute e delle deliberazioni

Il consiglio comunale è riunito validamente quando è presente il numero di consiglieri previsto dall'art. 21 della legge regionale n. 26 del 10 settembre 1993, salvo che non sia necessaria una maggioranza speciale richiesta dalla legge, dal presente statuto o dall'apposito regolamento. Per la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dell'art. 21 della legge regiooale 1° settembre 1993, n. 26, integrata da quelle del regolamento, che disciplinerà, altresì, la partecipazione di persone estranee al consiglio. Il regolamento dovrà, comunque, indicare il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in quelle di seconda convocazione debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale n. 30 del 23 dicembre 2000.

Il numero legale sarà verificato ogni qualvolta si dovrà procedere ad una qualsiasi votazione. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti compresi gli astenuti, fatti salvi i casi in cui è richiesta una maggioranza qualificata o quando, in caso di elezioni, la votazione avviene con voto limitato; in quest'ultimo caso sono eletti i soggetti che hanno riportato il maggior numero di voti.

Le votazioni saranno effettuate come previsto dal l'art. 184 dell'ordinamento degli enti locali. Sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica le delibere aventi per oggetto: regolamenti, bilancio, conto consuntivo, mutui a carico del bilancio, forme di gestione dei servizi, piani territoriali e urbanistici, forme associative e di cooperazione.

I verbali delle sedute e quelli delle deliberazioni, che indicheranno gli intervenuti, i punti essenziali della di discussione nonché il numero dei voti espressi a favore e contro ogni proposta, saranno redatti a cura del segretario comunale, che potrà avvalersi del personale del l'ente, e approvati nella seduta successiva alla loro pubblicazione, come previsto dal regolamento, che stabilirà anche le modalità di inserimento delle dichiarazioni di voto, di approvazione e di rettifica dei verbali.

Art. 18

La giunta municipale

La giunta municipale è composta dal sindaco, che la convoca e la presiede, e da n. 6 assessori. E' nominata dal sindaco, come previsto dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, così come modificato dal l'art. 4 legge regionale n. 26/93 e dagli artt. 8 e 15 legge regionale n. 35/97, che ne sceglie i componenti tra i consiglieri ovvero tra gli elettori del Comune in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale e a sindaco. Agli assessori si applicano le vigenti norme in materia di ineleggibilità, incompatibilità, sospensione, rimozione e decadenza previste per i consiglieri e per il sindaco e, inoltre, i divieti previsti dall'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificato e integrato come sopra.

Tutti i provvedimenti sindacali di cui ai commi precedenti, oltre che comunicati ai soggetti previsti dal l'art. 12 della legge regionale n. 7/92, modificazioni ed in tegrazioni come sopra, dovranno essere portati a conoscenza del segretario comunale, dei responsabili dei servizi e pubblicati all'albo pretorio.

Gli assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i consiglieri in presenza del segretario comunale, che redige processo verbale.

Il rifiuto comporta la decadenza dalla carica come previsto dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Art. 19

Funzionamento

La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o dal suo sostituto che stabilisce l'ordine del giorno, tenuto conto anche degli argomenti proposti dagli assessori e, tranne comprovati casi di urgenza, delle proposte di deliberazione depositate in segreteria con l'attestazione del segretario di compiuta

istruttoria.

Le modalità di convocazione e di funzionamento sono stabilite dalla stessa giunta. La giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti e adotta gli atti a maggioranza assoluta dei presenti, compresi gli astenuti.

Le sedute non sono pubbliche, ma possono essere invitate ad assistervi i responsabili dei servizi per fornire elementi valutativi.

I verbali delle deliberazioni saranno redatti a cura del segretario comunale.

Art. 20

Attribuzioni

La giunta comunale delibera sulle materie previste dall'art. 15 della legge regionale 3 novembre 1991, n. 44 che non siano di competenza del consiglio e non rientrino nell'attività propriamente gestionale dei dipendenti titolari di posizioni dirigenziali, in applicazione del principio di separazione delle funzioni introdotto dall'art. 51, comma 2, della legge n. 142 del 1990, recepito con l'art. 1, lett. h), della legge regionale n. 48 del 1991 e successivamente, precisato ed esteso dall'art. 6 della legge n. 127 del 15 maggio 1997, recepito con l'art. 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23.

La giunta, inoltre:

- a) predispone gli schemi dei regolamenti e gli atti programmatici, sviluppando le direttive e gli indirizzi del consiglio;
- b) formula proposte al consiglio, affinché possa esprimere mere valutazioni e direttive, sui servizi e le relative tariffe;
- c) prepara lo schema di bilancio e la relazione programmatica, il programma delle opere pubbliche, la relazione illustrativa al conto consuntivo;
- d) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti riservati dalla legge e dal regolamento di contabilità allo stesso organo;
- e) forma i ruoli dei tributi e delle entrate patrimoniali, adegua le relative tariffe alle disposizioni in materia di finanza locale;
- f) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti o donazioni;
- g) autorizza il sindaco a stare in giudizio come attore o convenuto ed approva transazioni che non impegnano più bilanci;
- h) adotta le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva, da comunicare all'organo consiliare nei tempi stabiliti dal regolamento di contabilità (decreto legislativo n. 267/2000, art. 166);
- i) adotta il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, comprensivo della dotazione organica del comune, nel rispetto dei criteri generali adottati dal consiglio;
- j) delibera in ordine alla concessione dei servizi so cio-assistenziali con le modalità e nei limiti previsti dal l'art. 15 della legge regionale n. 4 dell'8 gennaio 1996, come modificato con l'art. 21 della legge regionale n. 21 del 6 aprile 1996.

Inoltre, svolge attività di iniziativa, impulso e raccordo con gli organi di partecipazione.

Art. 21

Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Per la validità delle adunanze relative alle deliberazioni degli organi collegiali si rinvia, rispettivamente, a quanto già riportato per il consiglio comunale e per la giunta municipale. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta municipale e al consiglio comunale, deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica al responsabile del servizio interessato ed ove ritenuto necessario al segretario comunale sotto il profilo della legittimità. Qualora la deliberazione comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, deve essere acquisito anche il parere del responsabile del settore finanziario o di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono obbligatori e come tali vengono inseriti nella deliberazione, ma non vincolanti per l'organo collegiale, il quale con atto motivato può anche disattenderli.

Nell'ipotesi che un servizio non faccia capo ad un re sponsabile, il parere viene espresso dal segretario comunale in relazione alla sua competenza.

Art. 22
Il sindaco

Il sindaco è il capo dell'amministrazione con funzione di rappresentanza, di sovrintendenza e di amministrazione.

Il sindaco o chi ne fa legalmente le veci, esercita, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/90, le funzioni di ufficiale di Governo.

Esercita, altresì, le funzioni attribuitegli direttamente dalle leggi statali, regionali, dal presente statuto e dai regolamenti comunali.

Nell'esercizio delle sue funzioni, il sindaco si avvale degli uffici comunali. La legge e le norme del presente statuto disciplinano l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità, lo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 23
Elezione del sindaco

Il sindaco è eletto a suffragio universale diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali, come previsto dalle vigenti norme regionali in materia.

Il sindaco presta, dinanzi al consiglio comunale nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la costituzione dello Stato.

Art. 24
Competenze

Il sindaco, quale capo dell' amministrazione, oltre alle competenze previste dall'art. 12 della legge regionale n. 7192 e successive modificazioni ed integrazioni, convoca e presiede la giunta, compie tutti gli atti di amministrazione che dalla legge e dallo statuto non siano specificatamente attribuiti ad altri organi del Comune, al segretario e ai dirigenti.

In particolare:

- 1) rappresenta l'amministrazione comunale, firmando: istanze, richieste, autorizzazioni, proposte e tutti gli altri atti di rappresentanza politica;
- 2) rappresenta il Comune anche in giudizio e promuove le azioni possessorie e gli atti conservativi; partecipa nomine e incarichi; comunica accertamenti e decisioni; emana intimazioni, diffide, avvisi e bandi quando non sia no di competenza dei dirigenti;
- 3) vigila sull'osservanza dei regolamenti comunali e sull'espletamento del servizio di polizia municipale;
- 4) convoca i comizi per i referendum consultivi;
- 5) adotta le ordinanze, previste dalla legge e dai regolamenti;
- 6) rilascia tutte le autorizzazioni, concessioni, licenze di competenza del Comune, che non rientrino nelle attribuzioni dei dipendenti ai quali siano state conferite funzioni dirigenziali;
- 7) effettua le nomine, le designazioni e le revoche che la legislazione vigente attribuisce al comune;
- 8) indice conferenze di servizi, promuove accordi di programma e rappresenta il Comune attuando gli indirizzi dell'organo comunale competente;
- 9) esercita le competenze previste dall'art. 36, comma 3 della legge n. 142 del 1990 in materia di orari degli uffici ed esercizi pubblici;
- 10) adotta i provvedimenti di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- 11) conferisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazioni esterne;
- 12) convoca e presiede, come previsto dal regolamento, la conferenza interorganica per correlare, con il presidente del consiglio, il capigruppo, il segretario e i dirigenti, i tempi e l'attività dell'esecutivo con quelli del consiglio comunale;

13) informa la popolazione su eventuali situazioni di pericolo per calamità naturali con le modalità previste dall'art 36 del D.P.R. 6 febbraio 1981, n. 66.

Art. 25

Attribuzioni

Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni e dei doveri propri della carica:

- a) dirige e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune e dei singoli assessori e può sospendere l'adozione di singoli atti, eventualmente sottoponendoli all'esame della giunta per assicurare l'unità di indirizzo;
- b) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici, impartisce direttive al segretario comunale sull'ordine di priorità dei fini individuati dagli organismi di Governo e in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa;
- c) acquisisce, presso tutti gli uffici e servizi, informazioni ed atti riservati per l'espletamento delle sue funzioni di sovrintendenza;
- d) promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività del Comune;
- e) vigila sulla regolare trattazione degli affari affidati a ciascun assessore, con facoltà di modificare, revocare, avocare o delegare le funzioni ad altro assessore;
- f) promuove ed assume iniziative per assicurare l'osservanza, da parte di uffici e servizi di aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, degli obiettivi e degli indirizzi degli organi collegiali, disponendo l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni;
- g) ogni sei mesi presenta una relazione scritta al consiglio sullo stato di attuazione del programma e sulle attività svolte nonché su fatti particolarmente rilevanti;
- h) può conferire incarichi a tempo determinato a esperti, come previsto dall'art. 14 della legge regionale n. 7/92.

Art. 25 bis

Le determinazioni del sindaco

Gli atti del sindaco, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di determinazioni.

Le determinazioni del sindaco sono esecutive dal momento dell'adozione. Le determinazioni, che comportano impegno di spesa, devono recare l'attestazione del responsabile del servizio finanziario circa la regolarità contabile e l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

Le determinazioni del sindaco sono pubblicate all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi e sono registrate, numerate e raccolte unitariamente presso l'ufficio di segreteria.

Art. 26

Vice sindaco e delegati

Il vice sindaco, nominato dal sindaco, è l'assessore che, nei casi di assenza ed impedimento del sindaco, lo sostituisce nell'esercizio di tutte le sue funzioni. Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del vice sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del sindaco secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età. Delle deleghe attribuite al vice sindaco ed agli assessori deve essere data comunicazione al consiglio ed agli altri organi previsti dalla legge e ai responsabili dei relativi servizi.

Ferma restando l'applicazione del 6° comma dell'art. 38 della legge n. 142/90, nelle frazioni distanti dal capoluogo o difficilmente accessibili, il sindaco può delegare le sue funzioni, in ordine di preferenza, ad un assessore o ad un eleggibile alla carica di consigliere residente nella frazione. L'atto di delegazione specifica i poteri dei delegati. Costoro sono tenuti a presentare annualmente al sindaco una relazione sullo stato delle frazioni nonché sulle loro condizioni e bisogni. Il sindaco è tenuto a comunicare la relazione di che trattasi al consiglio comunale.

Art. 27

Sindaco e giunta: assunzione e cessazione dalla carica

Il sindaco entra in carica dopo le operazioni di convalida da parte del CO.RE.CO. previste dall'art. 11 della legge regionale n. 7/92. La giunta dopo la nomina da parte del sindaco.

Il sindaco e la giunta assumono le loro funzioni dopo aver prestato il giuramento prescritto. Gli assessori comunali prestano giuramento nelle forme previste dall'art. 15 della legge regionale n. 7/92.

Le dimissioni del sindaco e degli assessori sono depositate nella segreteria o formalizzate in sedute degli organi collegiali; sono irrevocabili, definitive e non necessitano di presa d'atto.

In caso di cessazione della carica di sindaco per decadenza, dimissioni, morte o altra causa si applica la legge regionale vigente in materia.

La cessazione dalla carica del sindaco, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera giunta. Sino all'insediamento del commissario straordinario, il vice sindaco e la giunta esercitano le attribuzioni indifferibili del sindaco e della giunta.

Art. 28

Mozione di sfiducia

Si applicano le disposizioni contenute nella normativa regionale vigente in materia.

Art. 28 bis

Criteri per la nomina e le designazioni

Le nomine o le designazioni di competenza del comune, previste da leggi, regolamenti e dallo statuto, devono ricadere su persone che abbiano i requisiti specifici stabiliti dalle norme vigenti e dagli ordinamenti degli enti interessati. Essi devono essere - altresì - in possesso di:

a) titolo di studio adeguato all'attività dell'organismo interessato;

b) documentata esperienza scientifica, o professionale o dirigenziale o di presidente o di amministratore delegato maturata in enti o aziende pubbliche o private di dimensione economica e strutturale assimilabile a quella dell'ente interessato dallo svolgimento dell'incarico; oppure qualifica di magistrato ordinario, amministrativo e contabile in quiescenza o di docente universitario di ruolo anche in quiescenza. Sono equiparate all'esperienza dirigenziale di cui alla presente lettera le cariche pubbliche di deputato europeo, di parlamentare nazionale, di consigliere regionale, di sindaco, di assessore comunale e consigliere comunale ricoperte complessivamente per almeno quattro anni.

Per la documentazione dei requisiti previsti dal presente articolo e per l'incidenza delle cause di incompatibilità, si applicano le disposizioni contenute - rispettivamente - nell'art. 4 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e nell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 22, come sostituito con l'art. 5 della legge regionale n. 19/97.

Capo V

Organi burocratici e organizzazione degli uffici e del personale

Art. 29

Il segretario comunale

Il segretario comunale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto dall'apposito albo.

Il consiglio comunale può deliberare la gestione consortile dell'ufficio di segreteria con altro comune, previa stipula di apposita convenzione. Lo status, le attribuzioni, la nomina e la revoca del segretario comunale sono disciplinati dalla legge del 15 maggio 1997, commi 67 e seguenti - nonché dalle altre disposizioni vigenti in materia. Al segretario si applicano le norme sulla contrattazione collettiva nazionale della categoria.

Art. 30

Competenze del segretario

Il segretario:

- 1) esplica funzioni d'impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e servizi e del personale ad essi preposto per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi fissati dagli organi elettivi, anche mediante periodiche conferenze dei responsabili dei servizi;
- 2) sovrintende alla predisposizione da parte dei vari uffici di programmi d'attuazione, bilanci, programmi e relazioni previsionali, programmi e progettazioni di carattere organizzativo nel rispetto delle direttive impartite dagli organi elettivi;
- 3) sovrintende sia alla raccolta di tutti gli atti pubblicati distinti per organi e materie, istituendo un indice cronologico degli stessi da mettere a disposizione di ogni cittadino per la consultazione, sia alla regolare tenuta del registro delle opere pubbliche nel rispetto dell'art. 18 della legge regionale n. 10 del 30 aprile 1991.

Al segretario comunale può essere attribuita - con determinazione del sindaco - la direzione gestionale di una o più aree funzionali.

In tal caso, egli ne assume la responsabilità di risultato secondo le norme previste dall'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Il segretario comunale espleta - altresì - ogni altra funzione attribuitagli dal sindaco.

Art. 31

Attribuzioni consultive e di garanzia

Il segretario comunale, nella tradizionale connotazione di responsabile della legalità e correttezza amministrativa:

- 1) esprime, ove richiesto, i pareri previsti dall'art. 53 legge n. 142/90 sulle legittimità delle proposte di deliberazioni, con esclusione degli atti che non si configurano come provvedimenti;
- 2) partecipa alle sedute degli organi collegiali, curando la redazione dei verbali delle sedute e di quelle delle deliberazioni;
- 3) formula i pareri richiesti, esprimendo valutazioni di ordine tecnico giuridico agli organi collegiali e al sindaco;
- 4) collabora con le commissioni di studio e di lavoro;
- 5) coordina la fase istruttoria e quella di emanazione dei provvedimenti;
- 6) verifica l'efficacia e l'efficienza dei servizi e degli uffici e del personale ad essi preposto;
- 7) riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori ed effettua le comunicazioni d'obbligo;
- 8) riceve le richieste di sottoposizione a controllo delle delibere di giunta;
- 9) cura la trasmissione delle deliberazioni al CO.RE.CO. attestandone l'avvenuta pubblicazione, su conforme dichiarazione del messo, e l'esecutività;
- 10) verbalizza il giuramento degli assessori;
- 11) comunica all'Assessorato degli enti locali l'omissione degli atti previsti dall'art. 19 legge regionale n. 7/92.

Art. 32

Vice segretario

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 52, 4° comma, della legge n. 142/90, in caso di assenza, vacanza o impedimento, il sindaco può incaricare allo svolgimento di funzioni vicarie del segretario comunale un funzionario direttivo in possesso di laurea in giurisprudenza o economia e commercio ed equipollenti.

Il vice segretario svolge le funzioni vicarie del segretario comunale.

Art. 33

Principi strutturali ed organizzativi degli uffici

L'ordinamento degli uffici e dei servizi del comune si ispira ai seguenti principi e criteri:

- 1) di efficacia interna ed esterna;

- 2) di efficienza;
- 3) di economicità di gestione;
- 4) di professionalità, flessibilità e responsabilizzazione del personale dipendente;
- 5) di separazione delle competenze tra organi politico-elettivi, ai quali competono le funzioni di indirizzo e di controllo sul conseguimento degli obiettivi, ed organi burocratici, ai quali compete la responsabilità gestionale;
- 6) di pubblicità.

La struttura organizzativa di massima dimensione è costituita dall'area funzionale comprendente uno o più servizi.

Il servizio è l'unità organizzativa in cui si articola l'area funzionale. Esso può articolarsi in uno o più uffici la cui attività si esplica su una o più materie omogenee.

La Giunta può deliberare l'istituzione o la modifica delle aree funzionali, dei servizi e degli uffici nel rispetto dei principi e criteri previsti dal presente articolo.

Art. 34

Personale

Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.

La disciplina del personale è riservata agli atti normativi dell'ente che danno esecuzione alle leggi, allo statuto ed alla contrattazione collettiva di lavoro. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina in particolare:

- a) la struttura organizzativo - funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e cessazione dal servizio;
- d) i diritti, doveri e sanzioni;
- e) la disciplina delle incompatibilità;
- f) il servizio di controllo interno;
- g) i criteri per la stipula dei rapporti di lavoro o di collaborazione al di fuori della dotazione organica e per ogni altro tipo di rapporto previsto dalla normativa vigente.

I posti di posizione apicale, ai quali è connessa la direzione e la responsabilità di una area funzionale, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti dal profilo professionale e dalla categoria di appartenenza del posto da ricoprire.

Il regolamento stabilisce i criteri e le modalità di scelta del contraente.

Capo VI

Il procedimento amministrativo

Art. 35

Il responsabile del procedimento amministrativo

Con apposito regolamento verranno individuati e determinati, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile di tutto l'iter procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale.

Il Comune darà idonea pubblicità alla predetta disposizione e ciò al fine di assicurare ai cittadini interessati la possibilità di avere un preciso interlocutore nei vari uffici con cui tenere i necessari contatti nel corso del procedimento.

Il responsabile di ciascuna area funzionale provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'unità stessa, la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento, nonché, eventualmente, dell'adozione del provvedimento finale, nel rispetto, comunque, delle competenze previste dallo statuto.

Il provvedimento di revoca dell'atto di assegnazione di responsabilità è scritto e motivato.

Fino a quando non sia stata effettuata l'assegnazione di cui sopra, oppure nell'ipotesi che la stessa

sia stata revocata, è considerato responsabile del singolo procedimento il funzionario preposto all'area funzionale.

L'area funzionale competente ed il nominativo del responsabile, nonché il nominativo della persona che può sostituire lo stesso responsabile, in caso di sua assenza o impedimento, sono comunicati alle parti del procedimento amministrativo e, su espressa richiesta motivata, a chiunque vi abbia interesse. In tale ultima ipotesi, l'eventuale diniego di rilascio di comunicazione deve essere comunicato per iscritto e con motivazione al richiedente, entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, la quale, a sua volta, si intenda accolta e la comunicazione dei nominativi di cui sopra va effettuata, entro i successivi cinque giorni.

Il dirigente di ciascuna area funzionale, periodicamente, comunica al capo dell'amministrazione l'elenco dei provvedimenti definiti e/o in istruttoria.

Al responsabile del procedimento competono:

1) la valutazione, ai fini istruttori, delle condizioni di ammissibilità dei requisiti di legittimazione e dei presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

2) l'accertamento di ufficio di fatti, disponendo il compimento di atti all'uopo necessari e l'adozione di ogni misura necessaria per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

In particolare può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee e/o incomplete e può esperire accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;

3) la promozione o, se ne ha la competenza, l'indizione della conferenza dei servizi, disciplinata dall'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche, richiamato dall'art. 2 della legge regionale n. 23 del 7 settembre 1998;

4) la cura delle comunicazioni, delle pubblicazioni e delle notifiche delle leggi e dei regolamenti;

5) l'adozione, ove ne abbia competenza, del provvedimento finale, subito dopo la definizione del procedimento. Se l'adozione del provvedimento rientra, invece, nella competenza di un organo elettivo, entro tre giorni lavorativi dalla definizione dell'iter procedimentale, trasmette la proposta corredata degli atti necessari al segretario comunale, il quale a sua volta lo sottopone immediatamente all'organo competente per l'adozione, che vi provvede entro il termine di dieci giorni.

Oltre alle predette responsabilità ed attribuzioni re stano confermati i doveri e le responsabilità degli operatori non responsabili del procedimento, secondo le rispettive competenze.

Art. 36

Comunicazione dell'avvio del procedimento

L'amministrazione provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento mediante comunicazione ai diretti interessati, a coloro che per legge o regolamento devono intervenire e a quanti possono subire pregiudizio dell'emanazione dell'atto finale.

Qualora sussistano particolari esigenze di celerità o la comunicazione personale non sia possibile o risulti gravosa, l'amministrazione vi provvede a mezzo pubblicazione all'albo pretorio o con altre forme idonee allo scopo.

Nella comunicazione vanno indicati:

- 1) l'organo competente per il provvedimento conclusivo;
- 2) l'oggetto del procedimento promosso;
- 3) l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- 4) l'ufficio dove prendere visione degli atti.

L'omissione di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere dal soggetto nel cui interesse la comunicazione è prevista.

Art. 37

Partecipazione ed interventi nel procedimento

Qualunque soggetto portatore di interessi privati, nonché i portatori di interessi pubblici

giuridicamente costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

Art. 38

Diritti dei soggetti interessati al procedimento

I destinatari della comunicazione personale ed i soggetti di cui al precedente art. 36, nonché gli intervenuti ai sensi del predetto art. 37 hanno diritto:

- 1) a prendere visione degli atti del procedimento, salvo che l'accesso non è sottratto dalla legge e/o dal regolamento;
- 2) a presentare memorie scritte e documenti che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, qualora siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Le disposizioni di cui ai precedenti artt. 35, 36, 37 non si applicano nei confronti degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione dell'amministrazione comunale, nonché ai procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

Art. 39

Accordi sostitutivi dei provvedimenti

In accoglimento di osservazioni e proposte presentate, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

Restano salve, per gli accordi di cui al presente articolo, le disposizioni dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 40

Motivazione dei provvedimenti

Ciascun provvedimento amministrativo ad eccezione degli atti normativi (regolamenti) e quelli a contenuto generale (direttive, istruzioni di servizi, ecc.) deve essere motivato con indicazione dei presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la decisione dell'amministrazione.

L'obbligo della motivazione, come principio generale, si configura come garanzia per il cittadino ma anche come consistente contributo ad una verifica di legittimità, in sede di normale controllo amministrativo.

La motivazione deve essere resa in modo da consentire di comprendere l'iter logico ed amministrativo, seguito per l'emanazione del provvedimento.

Qualora le ragioni che hanno determinato la decisione dell'amministrazione sono espresse mediante rinvio ad altro atto, questo deve essere indicato e reso disponibile.

In ogni provvedimento va indicato il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Titolo III

SERVIZI

Capo VII

Servizi pubblici comunali

Art. 41

Il Comune provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali.

I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme previste dall'art. 22 della legge n. 142/90, recepito dalla legge regionale n. 48/91 e successive modifiche ed integrazioni:

- 1) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda speciale;
- 2) in concessione a terzi, quando sussistono ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- 3) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- 4) a mezzo di istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- 5) a mezzo di società S.p.A., qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Il consiglio comunale, sulla base di una valutazione comparativa delle predette forme di gestione ed in relazione ad una migliore efficienza, efficacia ed economicità cui deve tendere il servizio, sceglie la forma di gestione del relativo servizio e delibera la modifica delle forme di gestione dei servizi attualmente erogati alla popolazione.

Il sindaco ed i revisori dei conti riferiscono ogni anno, in sede di valutazione del bilancio consuntivo, al consiglio sul funzionamento e sul rapporto costo e ricavo dei servizi singoli o complessivi nonché sulla loro rispondenza in ordine all'esigenza e alla fruizione dei cittadini.

Il Comune delibera corrispettivi, tariffe e contributi finanziari a carico degli utenti per i servizi di propria competenza, salvo le riserve di legge e ciò al fine di garantire l'equilibrio economico-finanziario fra costi e ricavi per ciascun servizio.

Art. 42

Gestione in economia

Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale. Con apposito regolamento il consiglio comunale stabilisce l'organizzazione ed i criteri per assicurare l'economicità e l'efficienza di gestione di tali servizi.

Art. 43

Aziende speciali

Il Comune, per la gestione di uno o più servizi di notevole rilevanza economica ed imprenditoriale, può costituire una o più aziende speciali.

L'azienda speciale è un ente strumentale, dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.

L'azienda deve operare con criteri di imprenditorialità con obbligo di pareggio del bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, salvo l'esistenza di costi sociali da coprire mediante conferimenti da parte dell'ente locale.

Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinate dal proprio statuto e dai regolamenti.

I regolamenti aziendali sono adottati dal consiglio di amministrazione.

Art. 44

Servizi sociali - Istituzioni

Per l'espletamento dei servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, il Comune può costituire una o più istituzioni.

L'istituzione è organismo strumentale del Comune, dotato di personalità giuridica, di autonomia

gestionale e di proprio statuto deliberato dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei componenti. Con la stessa deliberazione il consiglio comunale:

- a) approva il regolamento relativo all'ordinamento ed al funzionamento;
- b) determina le finalità e gli indirizzi;
- c) conferisce il capitale di dotazione;
- d) nomina il direttore;
- e) assegna il personale necessario per assicurare il funzionamento dell'organismo. Organi dell'istituzione sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

Il regolamento di cui al precedente 2° comma disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio di amministrazione, nonché le modalità di funzionamento degli organi.

Art. 45

Modalità di nomina e di revoca degli amministratori delle aziende e delle istituzioni

Tutte le nomine, le designazioni e le revoche che la vigente legislazione nazionale e regionale attribuisce al Comune sono effettuate dal Sindaco, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 32 del 1994.

Art. 46

La concessione a terzi

Il consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi, comprese cooperative ed associazioni di volontariato, che non abbiano fini di lucro.

La scelta del concessionario deve avvenire previo espletamento di gara, ritenendosi la trattativa privata un mezzo del tutto eccezionale da adottarsi solo nei casi previsti dalla legge, tenendo conto, altresì, delle direttive della Comunità europea in tema di affidamento dell'esecuzione di opere e servizi pubblici.

La concessione deve essere regolata da condizioni che devono garantire l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione e con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

Art. 47

La società per azioni

Per la gestione di servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale o che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il consiglio comunale può promuovere la costituzione di società per azioni con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati o può rilevare società già costituite o assumervi partecipazioni azionarie.

Ai sensi dell'art. 18, legge regionale n. 9/86, le S.p.A. cui può partecipare il Comune devono comunque essere a prevalente capitale pubblico, salve le disposizioni contenute nell'art. 11 - comma 11 - della legge regionale 30 marzo 1998, n. 5.

Il consiglio comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione delle società e alle previsioni in ordine alla gestione del servizio pubblico a mezzo della stesse e conferisce al sindaco i poteri per gli atti conseguenti.

Il Comune (o i Comuni) può costituire tutte o parte delle quote relative alla propria partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. Nell'atto costitutivo o nello statuto della società deve essere stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel consiglio di amministrazione e nel collegio sindacale, e ciò ai sensi delle disposizioni del codice civile.

Art. 48
I consorzi

Il Comune, per la gestione associata di uno o più servizi, può costituire con altri Comuni o con la Provincia regionale un consorzio secondo le norme previste per le aziende speciali di cui all'art. 25 della legge n. 142/90, recepita dalla legge Regione Sicilia n. 48/91 e di cui al presente statuto, in quanto compatibili.

I consigli di ciascun Comune interessato al consorzio approvano a maggioranza assoluta dei componenti una convenzione che stabilisce i fini, la durata, le forme di consultazione fra Comuni consorziati, i loro rapporti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e la trasmissione agli enti aderenti degli atti fondamentali del consorzio.

Il Comune è rappresentato nell'assemblea del consorzio, dal sindaco o da un suo delegato, ciascuno con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto.

L'assemblea elegge il consiglio di amministrazione e ne approva gli atti fondamentali previsti dallo statuto.

Il Comune non può costituire per le stesse finalità più di un consorzio con gli stessi Comuni e Provincia regionale.

Art. 49
Accordi di programma

Il Comune per la definizione di opere, interventi o di programmi di intervento, di proprio interesse, che richiedono, per la loro attuazione, l'azione integrata e coordinata con altri soggetti pubblici, promuove e conclude accordi di programma.

Detti accordi, che costituiscono un particolare modello di cooperazione e che di per se non hanno nulla di programmatorio, devono rispondere ai compiti e finalità tipicamente deliberativi ed attuativi, almeno tutte le volte che riguardano una sola opera o singolo intervento.

Possono assumere valenza programmatoria, invece, quando gli stessi riguardano la "definizione" di programmi di intervento.

Lo scopo dell'accordo di programma è quello di coordinare ed integrare l'azione di più soggetti pubblici (Stato, Regioni, Comuni ed altri enti pubblici), tutte le volte che la loro partecipazione plurima sia necessaria per la completa realizzazione, oltre che definizione, del singolo intervento.

Il sindaco, a tal fine, promuove la conclusione degli accordi di programma, anche su richiesta di uno o più soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro adempimento connesso.

L'accordo può prevedere procedimenti di arbitrato in considerazione che i vincoli scaturenti dall'accordo coinvolgono varie posizioni di potestà amministrative e non soltanto obblighi in senso stretto.

L'accordo può, altresì, prevedere interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

Per verificare la possibilità dell'accordo di programma, il Presidente della Regione o della Provincia o il sindaco, convocano una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

L'accordo è approvato con decreto del Presidente della Regione siciliana, o con atto formale del presidente della Provincia o del sindaco ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

L'accordo, qualora adottato con decreto del Presidente della Regione, determina le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituisce le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del Comune interessato. Nell'ipotesi in cui l'accordo comporta una variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale, entro trenta giorni a pena di decadenza.

La deliberazione di ratifica è sottoposta all'esame dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, il quale vi provvede entro il termine di novanta giorni, trascorsi i quali si intende

approvata e ciò in conformità a quanto disposto dal 6° comma dell'art. 3 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15.

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Regione o dal presidente della Provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti legali, o delegati dei medesimi, degli enti locali interessati e dal prefetto della Provincia se all'accordo partecipano amministratori pubblici o enti pubblici nazionali.

Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di legge vigenti in materia.

Titolo IV
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE
Capo VIII
Partecipazione popolare
Art. 50

La partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa.

Il Comune informa la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini, sia singoli che associati, per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'azione amministrativa.

A tal fine il Comune promuove:

- a) organismi di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale;
- b) il collegamento dei propri organi con gli organismi di partecipazione di circoscrizione;
- c) le assemblee di quartiere e di zona sulle principali questioni sottoposte all'esame degli organi comunali;
- d) forme di consultazione per acquisire il parere dei soggetti economici su problemi specifici;
- e) la partecipazione di altre nuove forme associative che costituiscono ad hoc, quali consulte, gruppi di lavoro e commissioni alle quali partecipano rappresentanti delle forze culturali, sociali e sindacali presenti nel territorio comunale.

Con apposito regolamento è stabilita la disciplina, la forma ed i termini delle predette partecipazioni.

Art. 51
Il diritto di udienza

Ai cittadini e agli organismi e alle associazioni di cui sopra è riconosciuta la partecipazione all'attività del Comune, oltre che nelle forme previste dai successivi articoli, anche attraverso l'esercizio del diritto di udienza. Detto diritto di udienza costituisce una forma diretta e semplificata di tutela degli interessi della collettività.

Il diritto di intervento dei cittadini è diretto non a fornire informazioni all'autorità, ma assume la funzione di strumento di pressione esplicita.

Con apposito regolamento sono disciplinate le modalità, le forme dell'esercizio del diritto di udienza.

Art. 52
Azione popolare, diritto di accesso e di informazione ai cittadini

Ciascun elettore può agire in giudizio presso qualunque organo di giurisdizione per far valere le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

Il giudice ordina al Comune di intervenire in giudizio ed in caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

Al fine di assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'attività amministrativa, è garantito ai cittadini, singoli o associati, per la tutela di situazioni giuridiche soggettive o di interessi diffusi, il diritto di accesso ai documenti amministrativi del Comune e degli enti e aziende dipendenti secondo quanto previsto dalle norme legislative dell'ordinamento statale, dalla legge n. 241/90 e dalla legge

regionale n. 10/91 e dallo specifico regolamento comunale.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o divieto di divulgazione per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di temporanea e motivata dichiarazione del sindaco che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone o delle imprese.

Anche in presenza del diritto di riservatezza, il sindaco deve garantire ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici. Il sindaco ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa.

Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge. E' considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione comunale o comunque dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dal regolamento. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'amministrazione comunale o da questa detenuti stabilmente.

Il regolamento assicura ai cittadini, singoli o associati ed agli organi di informazione, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni di cui è in possesso l'amministrazione; disciplina il rilascio di copie di atti previo pagamento dei soli costi; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; detta le norme necessarie per assicurare ai cittadini l'informazione sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi soltanto nei casi e nei limiti stabiliti dal presente articolo.

Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato, alle associazioni ed ai mezzi di informazione, previa regolamentazione.

Le aziende e gli enti dipendenti dal Comune hanno l'obbligo di informare la loro attività a tali principi.

Art. 53

Istanze - Petizioni

La partecipazione popolare all'azione amministrativa è consentita anche con la presentazione, da parte dei singoli cittadini o associati, di istanze e petizioni. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco istanze.

La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di trenta giorni dal sindaco, o dal segretario, o dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

Le modalità dell'istanza sono disciplinate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra forma idonea di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità della stessa.

Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

Il regolamento di cui al terzo comma dell'art. 50 determina la procedura della petizione, i tempi, le

forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predisponde le modalità d'intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni trenta dalla presentazione.

La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 54

Proposte - Procedure per l'approvazione

I cittadini, nel numero non inferiore a 100, anche facenti parte di associazioni, comitati, organismi vari e rappresentanze, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette nei venti giorni successivi all'organo competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria, ove richiesta.

L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro trenta giorni dalla presentazione della proposta.

Tra l'amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi, nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

Art. 55

Commissione consultiva frazione Cacchiamo

Per favorire la partecipazione dei cittadini all'azione amministrativa e la effettiva coincidenza dei provvedimenti da adottare con la realtà locale, viene istituita un'apposita commissione consultiva Cacchiamo che ha lo scopo di esprimere le esigenze della popolazione della frazione nell'ambito dell'unità comunale. Apposito regolamento disciplinerà detta commissione.

Capo IX

Associazionismo e partecipazione

Art. 56

Principi generali

Il Comune valorizza le autonome forme associative, di volontariato, cooperazione, sindacali (sia dei lavoratori che degli imprenditori), quelle operanti nel settore dei beni culturali, ambientali, storici ed artistici, nel turismo, nello sport, nell'attività culturale e di gestione del tempo libero, nonché forme associative religiose e qualsiasi altra forma associativa costituitasi spontaneamente tra cittadini a fini partecipativi.

Riconosce il ruolo attivo e propositivo delle cooperazioni nello sviluppo delle attività imprenditoriali e l'azione educativa, formativa e di difesa della salute dello sport.

Promuove la partecipazione dei giovani e favorisce le organizzazioni commerciali, artigianali e agricole, attuando forme di incentivazione di cui all'art. 58.

Integra l'azione amministrativa con l'attività di altre istituzioni, associazioni per la tutela della persona e della sua crescita singola ed associata, con particolare riferimento a fanciulli, donne, anziani e disabili.

Art. 57

Associazioni e organismi di partecipazione

Per i fini di cui al precedente articolo il Comune:

- 1) sostiene le attività ed i programmi dell'associazionismo, anche mediante stipula di convenzione;
- 2) favorisce l'informazione e la conoscenza degli atti amministrativi comunali e delle norme, programmi e progetti regionali, statali e comunitari interessanti l'associazionismo;

3) può affidare ad associazioni ed a comitati l'organizzazione di singole iniziative e nel caso di assegnazione di fondi il relativo rendiconto della spesa va approvato dalla giunta.

I predetti interventi hanno luogo nei confronti di libere forme associative che presentino i seguenti requisiti: eleggibilità delle cariche, volontarietà dell'adesione e del recesso dei componenti, assenza di fini di lucro, pubblicità degli atti e dei registri, perseguimento di finalità non in contrasto con la Costituzione. Nell'ambito delle predette finalità è istituito l'albo delle forme associative. Il sindaco su apposito registro elencherà tutte le associazioni operanti nel territorio, in possesso dei predetti requisiti e che siano state costituite da almeno un anno dalla richiesta di registrazione, con deposito dello statuto e la designazione del legale rappresentante. I criteri e le modalità di iscrizione sono disciplinati da apposito regolamento.

Per la gestione di particolari servizi l'amministrazione comunale può promuovere la costituzione di appositi organismi, determinando le finalità da perseguire, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi di direzione, le modalità di acquisizione dei fondi e la loro gestione.

Art. 58

Forme di consultazione - Incentivazione

Per la consultazione dei cittadini su specifici problemi, il Comune si avvale degli strumenti previsti dallo statuto e dal regolamento.

Oltre all'esercizio del diritto di udienza di cui al precedente art. 51, il Comune riconosce le consultazioni riguardanti le convocazioni di assemblee generali o parziali; di quartiere o frazione, dei cittadini e le convocazioni di assemblee delle associazioni iscritte nell'apposito albo, di cui al predetto art. 57, in ordine al relativo settore di competenze.

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione, possono, inoltre, essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria-patrimoniale, che tecnico-professionale ed organizzativa.

Art. 59

Referendum

Il referendum consultivo è l'istituto con cui tutti gli elettori del Comune sono chiamati a pronunciarsi in merito a programmi, piani, progetti, interventi ed ogni altro argomento attinente l'amministrazione e il funzionamento del Comune ad eccezione degli atti inerenti i regolamenti interni e le relative modificazioni ed integrazioni, la disciplina del personale e le relative piante organiche, le imposte locali, tariffe dei servizi ed altre imposizioni, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti e su attività amministrativa vincolata da leggi statali e/o regionali, esprimendo sul tema o sui temi proposti il proprio assenso o dissenso affinché gli organi ai quali compete decidere assumono le proprie determinazioni, consapevoli dell'orientamento prevalente della comunità.

I referendum consultivi sono indetti per deliberazione del consiglio comunale, che fissa il testo da sottoporre agli elettori, oppure per iniziativa popolare con richiesta da parte di 1/10 degli elettori iscritti nelle liste elettorali dalla data dell'1 gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta. Questa deve essere formulata per iscritto, con specificazione chiara dell'argomento di richiesta di consultazione, con firme autenticate dei sottoscrittori nelle forme di legge.

Il consiglio comunale fissa nel regolamento i requisiti di ammissibilità, i tempi, le condizioni di accoglimento e le modalità organizzative della consultazione. I referendum e le consultazioni non possono aver luogo in coincidenza con operazioni elettorali provinciali o comunali.

Art. 60

Effetti del referendum

Entro sessanta giorni dalla proclamazione del risultato da parte del sindaco, il consiglio delibera sull'argomento, oggetto della consultazione referendaria e, nel caso di mancato recepimento delle

indicazioni scaturenti dal risultato referendario, la deliberazione deve essere adeguatamente motivata ed adottata a maggioranza dei consiglieri assegnati al Comune.

Capo X

Il difensore civico

Art. 61

Istituzione dell'ufficio del difensore civico

A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione comunale, delle aziende, delle istituzioni, delle società per azioni a partecipazione comunale, nonché degli enti dipendenti e sottoposti a vigilanza del Comune, è istituito l'ufficio del difensore civico.

Il difensore civico svolge il ruolo di garante ed assolve alle proprie funzioni con probità, onestà ed indipendenza.

Interviene, su richiesta dei cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, per accertare che i procedimenti amministrativi abbiano regolare corso e che i provvedimenti siano correttamente e tempestivamente emanati, segnalando abusi, disfunzioni, carenze e ritardi dell'azione amministrativa.

I cittadini portatori di interessi pubblici o privati, nonché portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, possono richiedere l'intervento del difensore civico dopo avere esperito senza alcun risultato gli altri strumenti di partecipazione popolare previsti dallo statuto.

L'ufficio tutela del cittadino ed informazione, messo a disposizione del cittadino in locale idoneo per l'accesso anche ai portatori di handicaps e con l'assegnazione di un numero verde di linea telefonica, ha il compito di ricevere, anche oralmente, da parte dei cittadini singoli o associati, la richiesta di intervento del difensore civico.

L'ufficio, ricevuta la richiesta, deve, prima di esprimere parere di ammissibilità al difensore civico, esperire altri istituti collaborativi ed altri strumenti, ove possibile, per la soluzione della questione posta.

Art. 62

Nomina

Il difensore civico è nominato dal consiglio comunale, a seguito di avviso pubblico, tra i cittadini eleggibili alla carica di consigliere comunale che, per preparazione, esperienza, competenza giuridico - amministrativa, diano garanzia di indipendenza, obiettività ed equilibrio di giudizio.

Le proposte di candidatura possono essere presentate entro trenta giorni dall'avviso pubblico, anche da parte di associazioni, di ordini professionali o enti pubblici o privati, in tal caso la proposta deve contenere specificatamente i motivi che giustificano la scelta, con particolare riferimento alla capacità professionale. La proposta di candidatura, sia che provenga dal cittadino singolarmente o dai predetti organismi, deve, a pena di inammissibilità:

- 1) essere redatta secondo le prescrizioni contenute nell'avviso pubblico, in forma scritta e con firma autenticata nelle forme di legge del proponente;
- 2) contenere l'indicazione dei dati anagrafici completi e residenza del candidato;
- 3) nonché del possesso del diploma di scuola media superiore o laurea e del curriculum professionale ed occupazione abituale e con elencazione delle cariche pubbliche e private ricoperte sia in precedenza che attualmente;
- 4) essere residenti da almeno due anni nel Comune.
- 5) avere compiuto il quarantesimo anno di età.

La votazione del candidato si svolge a scrutinio segreto e ai fini della nomina necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Qualora la maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successiva seduta da tenersi entro trenta giorni, ed il difensore civico è eletto se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il difensore civico, che dura in carica tre anni, è rieleggibile in continuità di mandato una sola volta

ed assume le funzioni dopo aver prestato giuramento avanti al sindaco con la seguente formula: "Giuro di adempiere al mandato ricevuto nell'interesse dei cittadini e nel rispetto delle leggi".

Art. 63

Incompatibilità e decadenza

Non può ricoprire l'ufficio di difensore civico:

- 1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
- 2) chi riveste la carica di parlamentare nazionale o regionale, sindaco o assessore, di consigliere provinciale o comunale, di amministratore delle Unità sanitarie locali, di componente di ordini regionali di controllo, di amministratori di aziende speciali, istituzioni, società pubbliche e/o per azioni a partecipazione pubblica, di enti e/o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che, comunque, ricevono da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
- 3) i ministri del culto;
- 4) i dipendenti del Comune e di istituzioni, aziende speciali e società per azioni a partecipazione del Comune, nonché il segretario del Comune;
- 5) esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o qualsiasi attività professionale o commerciale che costituisca oggetto di rapporti giuridici con l'amministrazione comunale;
- 6) gli ascendenti o discendenti in linea retta ovvero il coniuge di coloro che si trovano nelle condizioni di cui ai precedenti punti 2), 4);
- 6) chi è stato raggiunto da informazioni di garanzia per i delitti di associazione a delinquere di stampo mafioso, di estorsione o proposti per misure di prevenzione ai sensi della legge n. 1423/56.
- 7) Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere comunale o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità soprariportate.

La decadenza è pronunciata dal consiglio, su proposta di uno dei consiglieri comunali. Inoltre il difensore civico può essere revocato dal suo ufficio per gravi inadempienze dal consiglio con deliberazione motivata.

Art. 64

Funzioni

Il difensore civico svolge le sue funzioni di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'amministrazione comunale, delle istituzioni e degli enti dipendenti, con piena autonomia, indipendenza e poteri di iniziativa. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idoneo locale messo a disposizione dall'amministrazione comunale, con attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

Nell'esercizio delle proprie funzioni si avvale dell'ufficio tutela e informazione, di cui al precedente art. 59, ed ha le seguenti prerogative:

- 1) risponde alle petizioni ed istanze di cittadini, di associazioni ed organismi, comunicando il risultato della propria attività in ordine all'oggetto richiesto;
- 2) ha diritto di accesso agli uffici, chiedendo copia di atti e notizie in ordine allo stato dei procedimenti, salvo i casi in cui prevale per legge il segreto d'ufficio;
- 3) può partecipare ai procedimenti amministrativi, a tutela dei cittadini interessati ed interloquire con amministratori e responsabili degli uffici e servizi;
- 4) può rassegnare per iscritto il proprio parere al responsabile dell'ufficio e del servizio, in ordine ad eventuali disfunzioni o irregolarità accertate, dandone comunicazione contestuale al sindaco o all'assessore competente per materia;
- 5) segnala agli organi competenti eventuali ritardi, disfunzioni e carenze o in caso di ritardo invita gli organi a provvedere entro i termini stabiliti a norma di legge e di regolamento;
- 6) può inoltrare proposte, segnalazioni e relazioni al sindaco, al consiglio comunale alla giunta municipale, sull'andamento dell'azione amministrativa;
- 7) può invitare l'amministrazione a riesaminare atti e provvedimenti qualora ne ravvisi irregolarità o

vizi procedurali.

Nello svolgimento delle predette funzioni è sottoposto al vincolo del segreto d'ufficio.

Art. 65

Indennità di funzioni

Al difensore civico, per lo svolgimento delle funzioni inerenti il proprio ufficio, viene corrisposta un'indennità pari all'indennità mensile di un assessore.

Art. 66

Rapporti con il consiglio

Entro il mese di marzo, il difensore civico deve presentare al consiglio comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni rilevate e proponendo soluzioni per la loro eliminazione e per migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa. La relazione viene discussa dal consiglio nella prima seduta utile e resa pubblica con affissione all'albo pretorio.

Nei casi di particolare importanza o di urgenza, il difensore civico può in qualsiasi momento informare il consiglio comunale e il sindaco, presentando una relazione sull'argomento.

Titolo V

FINANZA E CONTABILITA' COMUNALE

Capo XI

La programmazione finanziaria

Art. 67

La programmazione del bilancio

La programmazione dell'attività del Comune è correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla.

Gli atti con la quale la programmazione viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale.

Tali atti devono essere redatti in modo da consentire la lettura e l'attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

Il bilancio di previsione per l'anno successivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 31 dicembre, osservando i principi dell'universalità, integrità, unità, annualità, veridicità pubblicità e pareggio finanziario

I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio ed il conto del patrimonio.

Al conto consuntivo, che deve essere deliberato dal consiglio entro il 30 giugno dell'anno successivo, è allegata una relazione illustrativa della giunta che esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.

Art. 68

La programmazione delle opere pubbliche e degli investimenti

Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la giunta propone al consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che è riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed è suddiviso per anni, con inizio da quello successivo alla sua approvazione, raccordato alle previsioni del piano pluriennale d'attuazione.

Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende la elencazione specifica di ciascuna opera od investimento incluso nel piano.

Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti, il piano finanziario con indicazione delle risorse con le quali verrà data attuazione alla operata programmazione.

Art. 69

Delibera a contrattare e relative procedure

La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da un'apposita deliberazione, nella quale vanno indicati con precisione:

- a) il fine che con il contratto si intende perseguire e, quindi, delle ragioni di interesse pubblico;
- b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
- c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle vigenti disposizioni in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Siciliana, nonché le ragioni che sono alla base in caso di deroga al pubblico incanto, che costituisce la regola generale per la scelta del contraente.

Capo XII

Il patrimonio comunale

Art. 70

I beni comunali

Il responsabile del servizio di ragioneria cura la tenuta dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune; è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive variazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relativi al patrimonio.

I beni demaniali possono essere concessi in uso con modalità e canoni fissati dal regolamento, i beni patrimoniali devono, invece, essere dati in affitto.

Le somme provenienti dall'alienazione dei beni, da donazioni, da trasferimento per testamento, da riscossione di crediti o, comunque, da cespiti da investirsi in patrimonio debbono essere impiegati nel miglioramento del patrimonio.

Solo in casi del tutto eccezionali, e quando ciò sia previsto dalla legge, tali fondi possono essere utilizzati per necessità gestionali.

Art. 71

La gestione del patrimonio

Per le finalità di cui sopra, i responsabili dell'area finanziaria e di quella tecnica sovrintendono alla attività di conservazione e gestione del patrimonio comunale assicurando la tenuta degli inventari dei beni immobili e mobili ed il loro costante aggiornamento, con tutte le variazioni che, per effetto di atti di gestione, nuove costruzioni ed acquisizioni, si verificano nel corso di ciascun esercizio finanziario.

Il regolamento stabilisce le modalità per la tenuta degli inventari e determina i tempi entro i quali sono sottoposti a verifica generale.

Per i beni mobili tale responsabilità è attribuita ai consegnatari definiti dal regolamento.

L'alienazione dei beni immobili avviene mediante asta pubblica.

Quella relativa ai beni mobili, con le modalità stabilite dal regolamento.

La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e del demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

Art. 71-bis

Principi dell'attività impositiva

Le norme dei regolamenti comunali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge n. 212 del 27 luglio 2000.

In particolare, le norme di cui al precedente comma:

- devono essere formulate in termini chiari e semplici;
- non possono avere effetto retroattivo salvo i casi previsti dalla legge;
- se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.

L'amministrazione comunale adotta idonee iniziative dirette a:

- agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
- motivare i provvedimenti amministrativi;
- improntare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
- riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.

I regolamenti concernenti i tributi comunali attuano i principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.

Capo XIII

Revisione economico-finanziaria e controllo di gestione

Art. 72

Revisione economica e finanziaria

Il consiglio comunale affida la revisione economico-finanziaria ad un revisore, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 74, e comunque nel rispetto delle leggi vigenti.

Il revisore, in conformità alle disposizioni del regolamento, svolge le seguenti funzioni:

- a) collabora con il consiglio comunale nelle attività di controllo e di indirizzo sull'azione amministrativa di gestione economico-finanziaria dell'ente. La funzione di collaborazione non si estende a quella amministrativa di governo complessiva posta in essere nel Comune;
- b) esercita, secondo le disposizioni del regolamento di contabilità, la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria degli strumenti tecnico - contabili messi in atto nel corso dell'esercizio finanziario;
- c) attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze delle scritture contabili prescritte, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo;
- e) svolge attività propositive e di stimolo nei confronti degli organi elettivi al fine di consentire il raggiungimento di maggiore efficienza, produttività ed economicità nella loro azione;
- f) ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al sindaco affinché ne informi il consiglio comunale.

Il revisore ha diritto di accesso a tutti gli atti e documenti dell'ente connessi al suo mandato e può essere invitato a partecipare alle sedute della giunta e del consiglio.

I rapporti del revisore con gli organi burocratici sono stabiliti dal regolamento di contabilità.....

Art. 73

Controllo di gestione

I responsabili degli uffici e dei servizi eseguono, trimestralmente, operazioni di controllo economico-finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi stanziati nei capitoli di bilancio relativi agli uffici e servizi a cui sono preposti.

Le risultanze delle predette operazioni devono essere verbalizzate dagli stessi unitamente ad osservazioni e rilievi e sottoposti all'esame della giunta, la quale redige a sua volta un quadro generale della situazione economico-finanziaria e di gestione da sottoporre al consiglio comunale.

Art. 74

Il revisore dei conti

Il consiglio comunale elegge il revisore dei conti iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti oppure iscritto nell'albo dei dottori commercialisti.

Per l'esercizio delle sue funzioni, il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione secondo le previsioni di cui al precedente art. 72.

Il revisore, in conformità allo statuto ed al regolamento, collabora con il consiglio comunale nella

sua funzione di controllo ed indirizzo, esercitando la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria dell'ente.

Il revisore risponde della verità delle attestazioni in ordine alla corrispondenza del rendiconto alle risultanze di gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

Per il trattamento economico, il numero degli incarichi ed i divieti si applicano le disposizioni statali vigenti in materia.

Titolo VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo XIV
Statuto
Art. 75
Efficacia

Lo statuto comunale legittima l'attività dell'ente e le disposizioni in esso contenute hanno efficacia di norma giuridica.

L'efficacia dello statuto si esplica nei confronti di coloro che vengono a contatto con l'ente, salvo l'efficacia generalizzata di talune disposizioni statutarie.

L'ambito parziale di efficacia dello statuto è dato dal territorio comunale. Le disposizioni contenute nel presente statuto non possono essere derogate da regolamenti né da parte di atti di altri enti o di organi della pubblica amministrazione.

Art. 76
Interpretazione

Lo statuto comunale è una fonte di diritto con caratteristiche proprie.

La norma statutaria può essere interpretata secondo i principi di legge ordinaria, ma non può essere integrata in via analogica.

Art. 77
Adozione ed adeguamento dei regolamenti

I regolamenti di attuazione dello statuto comunale sono adottati entro il termine di un anno dall'entrata in vigore dello stesso, ed elaborati, nel rispetto di quanto contenuto nello statuto ed in armonia con le leggi vigenti.

I principi statutari, anche se rinviano per la disciplina di dettaglio a norme regolamentari, sono comunque immediatamente applicabili.

Le norme contenute nei regolamenti vigenti devono essere adeguate alle norme statutarie, entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente, si applicano le norme dei regolamenti vigenti alla data di entrata in vigore dello Statuto, in quanto col medesimo compatibili.

Art. 78
Pubblicità dello statuto

Il presente statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale vigente, deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo per assicurarne la piena conoscenza.

E' inserito nella raccolta ufficiale dei regolamenti, deve essere tenuto a disposizione del pubblico, ai sensi dell'art. 198 del vigente Ordinamento degli enti locali, e la visione è consentita a qualunque cittadino a semplice richiesta e senza alcuna formalità; può essere rilasciata copia informale previo rimborso del costo di produzione. Inoltre, copia sarà consegnata ai consiglieri, ai dirigenti, all'organo di revisione e agli altri organi del Comune, mentre altra copia sarà depositata all'ufficio segreteria a disposizione di chiunque ne faccia richiesta.

Copia del presente statuto è trasmessa all'ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti dei Comuni e delle Province regionali, istituito presso l'Assessorato degli enti locali, il quale a sua volta provvede a trasmettere copia al Ministero dell'Interno.

Art. 79

Entrata in vigore

Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte dell'organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio dell'ente.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente statuto si rinvia alle norme del codice civile, alla legge n. 142/90, così come recepita dalla Regione siciliana, all'ordinamento finanziario e contabile contenuto nel decreto legislativo n. 267/2000 e alle leggi regionali in materia, nonché alle disposizioni contenute nell'Ordinamento degli enti locali vigente in Sicilia.